

252
2017



TRIBUNALE DI PARMA
- Sezione Lavoro -

Nella causa n. 810/2016 R.G.

252/2017
R.S.
Cron. 2729

controversia promossa da

- Avv.ti Petronio L.G.; Mazzoni M.; Petronio M.;

- RICORRENTE -

contro

A

S.R.L. e R

vs

- Avv.ti Moglia A.; Angiello L.;

- RESISTENTI-

avente ad OGGETTO: impugnazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
All'udienza del 27/10/2017, sono comparsi i procuratori delle parti, i quali insistono nei rispettivi scritti e discutono la causa.

IL G.d.L.

Dato atto di quanto sopra, al termine della discussione decide la causa come da dispositivo ed emette la seguente

Sentenza

pubblicandola mediante lettura del dispositivo e della motivazione alla presenza delle parti:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in funzione di giudice unico per le controversie da trattarsi col rito del lavoro, in persona del Dr. Roberto Pascarelli, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 429 c.p.c.

OSSERVA

Con ricorso ex art.1, c. 48 e segg. L. 92/12 (c.d. "Rito Fornero") depositato in data 17/09/16 la sig.ra si rivolgeva all'intestato Tribunale per ivi sentire accogliere le

seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Ill.mo; *contrariis reiectis*; dato atto che si dichiara che la presente controversia in materia di lavoro è di valore indeterminabile; sicché parte ricorrente ha provveduto al versamento di un contributo unificato pari ad € 259,00; *contrariis reiectis*; previa ogni declaratoria, anche incidentale, ed ogni provvedimento, anche istruttorio, che sia del caso e di legge; integrato il contraddittorio con l'INPS ovvero con qualsiasi altro soggetto con quale si ritenesse esistente un litisconsorzio necessario; *previs*, occorrendo, le c.t.u. tecniche/contabili che fossero del caso; *previa* acquisizione in giudizio di tutti i contratti collettivi del settore assicurazioni, ovvero di ogni altro contratto applicabile al caso (con tutte le relative tabelle salariali) applicato o applicabile dalle convenute (facendone richiesta alla FISAC - CGIL, *corr.te* in Parma, b.go Angelo Mazza n. 2 ovvero alla FESICA - CONFSAL, *corr.te* in Roma, v.le di Trastevere, 60); *previa* acquisizione, ex artt. 213 c.p.c. e 96 disp. att. c.p.c., presso l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni e presso l'Ufficio Tributi del Comune di Fidenza, di ogni documento ed informazione utile al caso; *previa* acquisizione in giudizio, presso Emiliambiente S.p.a. (*corr.te* in Fidenza, Via Gramsci 1/B), e Axopower s.p.a. (*corr.te* in Milano, via M. Gonzaga n. 5), di tutti i contratti di luce, acqua e gas intestati a G e ad A s.r.l., nonché di tutte le bollette per il periodo dall'1.1.15 ad oggi; *previa* ordine alle convenute di produrre in giudizio contratti e bollette relative alla luce elettrica procedendo come dal par. 21 delle premesse; *previa* ogni attività istruttoria del caso, anche officiosa, seguendo ogni "pista probatoria" offerta o che si presenti nel corso del processo; *esercitati*, occorrendo, i poteri corretti di cui all'art. 421 c.p.c.; A) in via principale accertare e dichiarare la nullità del licenziamento intimato alla sig.ra con lettera 25.11.15 della impresa individuale R conseguentemente, ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 18 S.L. commi 1 e 2 condannare A s.r.l., quale cessionaria, ex art. 2112 c.c., della impresa di R a reintegrare in servizio la ricorrente nonché (ove del caso in solido con il) a risarcirle i danni patiti e patienti in misura pari alla retribuzione globale da essa percepienda dalla data del licenziamento sino alla reintegrazione (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), per la somma che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.U., nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando i dovuti contributi, senza ritenute a carico dell'utrice (ferma la sua facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 18, 3° comma S.L.); ovvero dettare ogni minore o diversa statuizione prevista dal medesimo art. 18 S.L.; B) in subordine, *previa*, occorrendo, conversione del rito, dichiarare la inefficacia del licenziamento intimato alla



ricorrente con lettera 25.11.15 e, conseguentemente, dichiarare il rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa individuale R come non mai risolto e trasferitosi ad A s.r.l., con conseguente mora accipiendi di quest'ultima; condannare pertanto, la medesima A s.r.l. a riammettere in servizio parte ricorrente nonché (ove del caso in solido con il R) a corrispondere le retribuzioni tutte da essa percepiendo dal 25.11.15 alla effettiva riammissione in servizio, per la somma che risulterà in corso di giudizio anche all'esito di apposita C.T.U, nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale; ut supra disponendo; C) in ulteriore subordine:previa occorrendo conversione del rito, dichiarato inefficace o comunque invalido il licenziamento intimato a parte ricorrente con lettera 25.11.15, condannare l'impresa individuale di R a riammettere in servizio parte ricorrente ed a corrispondere le retribuzioni da essa percepiendo dal 25.11.15 alla effettiva riammissione in servizio nonché a regolarizzare la sua posizione previdenziale, ut supra disponendo o quanto meno, ex art. 8 L. 604/66, a corrispondere alla sig.ra un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto percepita pari a 6 mensilità, ovvero alla somma meglio vista anche all'esito di apposita C.T.U. in ogni caso:oltre a rivalutazione ed interessi su ciascuna componente del credito dal di del dovuto al saldo. Dando atto della espressa riserva di parte ricorrente di agire in separato giudizio nei confronti di tutti i soggetti convenuti (per quanto di legge in solido tra loro) per il pagamento d'ogni retribuzione o indennità (per retribuzione ordinaria e straordinaria; indennità sostitutiva di ferie e permessi; trattamento di trasferta e trasferimento; ecc) dovuta in conseguenza dello intercorso rapporto di lavoro e di far valere ogni altro danno, patrimoniale o non patrimoniale (biologico, morale, alla professionalità, all'immagine, ecc), contrattuale ed extracontrattuale non espressamente azionale col presente ricorso; valendo la notifica che si farà del presente ricorso ad interrompere ogni termine prescrizione. Con vittoria di spese e competenze, oltre rimborso forfettario, c.p.a. ed i.v.a.".

Successivamente, ~~tra~~ alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, si costituivano ritualmente in giudizio A s.r.l. nonché il sig. R con distinte memorie di costituzione e risposta depositate in data 21/10/16, di identico contenuto, i quali, contestando ogni tesi e pretesa di parte ricorrente, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Ill.mo, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, contrariis reiectis, previa ogni eventuale declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, ivi compresa la conversione del rito, rigettare le domande della ricorrente siccome infondate e comunque non provate o come

meglio. In subordine, in denegata ipotesi di accoglimento delle domande della ricorrente e di ritenuta applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav. o, comunque, di ripristino del rapporto di lavoro si chiede che nella determinazione del risarcimento del danno sia posta a conguaglio ogni eventuale somma percepita dalla ricorrente medesima a titolo di aliunde perceptum da determinarsi in corso di giudizio e che sia posta a conguaglio la somma percepita dalla ricorrente a titolo TFR. Con vittoria di spese (oltre rimborso forfettario del 15%), competenze e accessori per legge".

Lo scrivente Giudice, all'udienza del 25/11/16, "rilevato che la domanda di parte ricorrente diretta a far accertare la sussistenza di un trasferimento di azienda, con conseguente applicazione dell'art. 2112 c.c., costituente presupposto logico - giuridico delle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente.. non rientra nell'ambito applicativo del c.d. "Rito Fornero", disponeva il mutamento del rito, in applicazione analogica dell'art. 4 del D. Lgs. 151/2011, assegnando alle parti - che successivamente vi provvedevano - termine per il deposito di memorie e documentazione integrativa.

La causa, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stata istruita sulla base dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e di quelli successivamente acquisiti ed è stata, infine, rinviata all'odierna udienza per discussione con concessione di un termine per il deposito di note autorizzate.

Tanto premesso circa lo svolgimento del processo, appare utile una breve ricostruzione fattuale degli episodi di maggior rilevanza, così come risultanti dagli atti e dai documenti di causa, in particolare: nella lettera di licenziamento datata 25.11.15 A s.r.l. veniva definita come una società frutto di una fusione con un'altra agenzia; A s.r.l. veniva costituita nel settembre 2015, tuttavia la stessa diveniva attiva prendendo vera vita solamente il giorno 1.12.15; la ditta individuale R diveniva inattiva dal 30.11.2015 e da tale data cessavano tutti i rapporti di lavoro del personale dipendente; tale personale, fatta eccezione per la ricorrente, veniva successivamente assunto in data 1.12.15 da A

s.r.l.; dal 30.11.2015 si è avuta la cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra dipendente della A Ass.ni e la sua assunzione dall'1.12.2015 da parte di A s.r.l.; quest'ultima acquisiva altresì, il portafoglio clienti ex in precedenza facente capo alla ditta R, che continuava essere seguito dal sig. R: e dalle sig.re e esattamente come in passato; veniva effettuata voltura dei contratti relativi alle utenze a favore di A s.r.l.; veniva operato un ritrasferimento, sempre a favore di A s.r.l., delle dotazioni hardware e software in uso dalla ditta individuale alla Compagnia e poi di nuovo ad A., infine venivano

trasferiti nei nuovi uffici della A , altresì parte degli arredi precedentemente in uso nella ditta individuale R

Ciò posto, al fine di una corretta qualificazione giuridica dei fatti oggetto di causa, occorre richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione intervenuta in materia di trasferimento di azienda. La Suprema Corte di Cassazione, in particolare, con la sentenza n. 17366/16, nel pronunciarsi sul controverso tema dell'individuazione degli elementi necessari affinché possa configurarsi una valida cessione di ramo d'azienda e per stabilire se sussista o meno un trasferimento nel senso indicato dall'art. 2112 c.c., richiamava la Direttiva Europea 12 marzo 2001, 2001/23/CE, stabilendo, quale criterio decisivo, *"la conservazione dell'identità dell'entità produttiva, che si desume dal proseguimento effettivo della gestione o dalla sua ripresa. Tale verifica, secondo i criteri comunitari, deve effettuarsi sul complesso delle circostanze fattuali che caratterizzano l'operazione, tra le quali in particolare rientrano: -il tipo di impresa o stabilimento in questione; - la cessione o meno degli elementi materiali (edificio, beni mobili); - il valore degli elementi materiali al momento del loro trasferimento; -la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore; - il trasferimento o meno della clientela collegata al ramo d'azienda; - il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessazione ; - la durata di un'eventuale sospensione di tali attività.*

Infine, concludeva la Suprema Corte, nella sentenza in esame, che la novella del 2003 intervenuta nella disciplina oggetto del contendere, nel rimettere al cedente e al cessionario l'identificazione del ramo d'azienda al momento del trasferimento *"non può interpretarsi nel senso di demandare ai contraenti la qualificazione della porzione dell'azienda ceduta, così affidando all'autonomia privata l'applicazione della speciale disciplina dettata dall'art. 2112 c.c"*. Tale pronuncia si è posta in continuità con un consolidato filone giurisprudenziale della stessa Suprema Corte che, con specifico riguardo alle attività degli agenti di assicurazione, con la sent. n. 1703 del 21.8.15 richiamava gli orientamenti della Corte di Giustizia Europea e precisava che *" può ravvisarsi in astratto una cessione di un complesso di beni organizzati e la fattispecie del trasferimento d'azienda.. in tutti i casi in cui si verifica la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attua, ma resta in ogni caso ferma l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'impresa"* e tale principio *"può operare anche con riferimento all'attività di agente di assicurazioni in gestione libera, nel caso in cui si abbia la retrocessione dell'azienda al preponente ed il successivo trasferimento di essa, da parte di quest'ultimo al nuovo agente, sempre che l'entità*



economica conservi la propria identità e la gestione dell'azienda venga proseguita senza interruzione prima del trasferimento; in questa ipotesi, infatti, il nuovo agente, tramite la preponente, subentra nella gestione del portafoglio dell'agenzia e nell'organizzazione dei mezzi materiali e personali predisposti dall'agente cessante".

Alle luce di tali principi giurisprudenziali e della ricostruzione fattuale descritta in premessa, deve ritenersi che nel caso di specie sia stato operato un vero e proprio trasferimento di azienda tra il Sig. R e la A s.r.l. giuridicamente rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c. In particolare, nel caso di specie, sono rimasti invariati: alcuni arredi, le dotazioni hardware e software, i contratti relativi alle utenze di cui è stata effettuata voltura, il personale già in forze ed infine tutte le attività inerenti la gestione del portafoglio ex le quali sono passate ad A che ha un portafoglio composto dalla somma di ex ed ex i

Tali elementi complessivamente considerati, ad avviso del Tribunale, rivelano che l'attività economica organizzata della ditta individuale di R è passata immutata, nella sua peculiarità, ad A s.r.l e, pertanto, vi è stato un trasferimento di fatto, dissimulato da A srl al fine di eludere la normativa applicabile al caso di specie.

Del resto, è lo stesso CCNL delle Agenzie di Assicurazione (v.di, da ultimo, l'art. 71 del CCNL prodotto quale doc. 23 di parte ricorrente) a ricondurre al trasferimento d'azienda "trasferimenti e/o scorpori di portafoglio, e gli accorpamenti"; operazioni queste che "non risolvono il rapporto di lavoro del dipendente", tanto che "il personale addetto conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti di chi succede...il personale trasferito conserva le condizioni giuridiche e normative nei confronti dell'assegnatario del portafoglio riveniente da trasferimenti e scorpori".

La norma collettiva, di natura imperativa, esclude, quindi, che una riorganizzazione consistente in "trasferimenti" o "scorpori" o "accorpamenti" di portafoglio (come risulta avvenuto nel caso di specie) possa risolvere il rapporto di lavoro che, al contrario, deve continuare.

Ciò ritenuto, resta da dire sul licenziamento, apparentemente motivato da una "RIORGANIZZAZIONE" resasi necessaria per pretese esigenze di "razionalizzazione" e per la "necessità di contenere e ridurre i costi di agenzia".

Solo che è un fatto pacifico (cfr. par. 22, p. 9, memoria 21.10.16) che "il sig. R ha cessato l'attività della sua ditta individuale (ora inattiva) al 30.11.2015" (per essere tale attività esercitata dal giorno successivo in A s.r.l.).

Cosicché, risulta di solare evidenza che l'unica "RIORGANIZZAZIONE" della ditta individuale è consistita nella "fusione"; che le esigenze evidenziate nella lettera di licenziamento (si parla, addirittura, di previsioni "per il 2016", quando non si poteva non sapere che da lì a 5 giorni l'azienda sarebbe cessata...) sono scemai solo quelle che hanno indotto all'operazione circolatoria di cui si è detto (di altre non essendone state nemmeno prospettate, nell'impossibilità di farlo); solo che essa operazione, giusta il disposto dello art. 2112 c.c. e della norma collettiva richiamata, mai avrebbe potuto giustificare un licenziamento.

Del resto: come si fa a parlare di "razionalizzazione" e di "necessità di contenere e ridurre i costi di agenzia" quando – necessariamente: da tempo – si era pianificato che, dopo 5 giorni, l'attività sarebbe cessata?

Insomma: le esigenze e le motivazioni scolpite a giustificazione del licenziamento (i.e. la "riorganizzazione") intimato con lettera 25.11.15, nei 5 giorni di tempo prima della cessazione dell'azienda individuale, non sono state in alcun modo provate.

Ed invero, per il poco tempo in cui è stata in vita, la ditta R non è stata affatto "riorganizzata"; l'unica vera "riorganizzazione" effettuata risulta *per tabulas*, ed è quella della "fusione"; solo che tale ragione è evidentemente illecita ed in *fraudem legis*, perché essa avrebbe dovuto comportare necessariamente, ex art. 2112 c.c., il passaggio della Guareschi da un'azienda all'altra, giammai la cessazione del suo rapporto di lavoro.

Sulla scorta di tali considerazioni il licenziamento operato nei confronti della ricorrente in data 25.11.2015 deve ritenersi nullo, con conseguente riconoscimento in favore della sig.ra della tutela reintegratoria e risarcitoria piena di cui all'art. 18, commi I e II della L. 300/70, nel testo novellato dalla L. 92/12, applicabile *ratione temporis*.

La retribuzione globale mensile di fatto da riconoscere in favore della sig.ra come da conteggi svolti da parte ricorrente a pag. 9 dell'atto introduttivo del giudizio, risulta essere pari ad € 1.244,28. Ed invero, ad avviso del Tribunale, in ossequio agli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, la quota del TFR deve ricomprendersi nel calcolo della retribuzione globale di fatto del lavoratore.

Dalle somme spettanti alla ricorrente deve essere detratto l'*aliunde perceptum* pari alla data odierna ad € 3.291,02 come da buste di giugno, luglio, agosto e settembre 2017, prodotte dalla ricorrente sub. docc. 28, 29, 30 e 31. Stante l'intervenuta ricostituzione del rapporto di lavoro per cui è causa, merita, altresì, accoglimento la richiesta di parte resistente di compensazione parziale del credito della ricorrente con la somma a lei già pagata a titolo di TFR, pari ad € 15.265,31 lordi complessivi, come da busta paga dicembre 2015, versata.

in atti. Tale TFR, a seguito della ricostituzione del rapporto di lavoro per cui è causa, dovrà ovviamente essere riaccantonato in favore della lavoratrice.

Il credito residuo spettante alla ricorrente deve essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto, in applicazione dell'art. 429 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia indicato in atti ed in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014.

P.Q.M.

disattesa ogni contraria o diversa istanza, domanda ed eccezione e deduzione, così decide:

1. in accoglimento dello spiegato ricorso, dichiara nullo il licenziamento operato in data 25.11.15 dalla ditta individuale R nei confronti della sig.ra
2. condanna, per l'effetto, A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria, ex art. 2112 c.c. dell'impresa di R ai sensi dell'art. 18, commi I e II della L. 300/70, nel testo novellato dalla L. 92/12, a reintegrare la sig.ra nel posto di lavoro precedentemente occupato dalla stessa;
3. condanna altresì A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 18, commi I e II della L. 300/70, nel testo novellato dalla L. 92/12, al pagamento in favore della sig.ra delle retribuzioni alla stessa spettanti dalla data dell'intervenuto licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione in servizio, in misura pari ad € 1.244,28 lordi mensili, detratti l'*aliunde perceptum* pari ad € 3.291,02 ed il TFR già pagato in favore della ricorrente medesima, pari ad € 15.265,31, da ricostituire in favore della lavoratrice, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
4. condanna, inoltre, A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., ai sensi dell'art. 18, commi I e II della L. 300/70, nel testo novellato dalla L. 92/12, alla regolarizzazione della posizione previdenziale e assicurativa della sig.ra alla luce di quanto stabilito ai capi 1, 2 e 3 del presente dispositivo;
5. dichiara la ditta individuale R è solidamente tenuta con A s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente la retribuzione alla stessa spettante dal 25.11.15 (data dell'intervenuto licenziamento) alla data del 01.12.2015, data di effettiva operatività del trasferimento di azienda intervenuto fra i predetti soggetti;

6. condanna infine A srl, in persona del legale rappresentante p.t., solidamente
con la ditta individuale R a rifondere alla sig.ra le spese del
presente giudizio liquidate in: € 1.735,00 per la fase di studio della controversia ⁱⁿ € 740,00
per la fase introduttiva del giudizio, ⁱⁿ € 1.116,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed ⁱⁿ
€ 1.540,00 per la relativa fase decisionale, oltre ad € 259.00 per anticipazioni non imponibili,
al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA che seguono come per legge.

Parma, 27/10/2017

Il Giudice del Lavoro
Dr. Roberto Piscarelli

TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IL
27 OTT 2017
IL FUNZIONARIO
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni ~~Burzio~~ Vaccara

